



LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In persona dei sig.ri magistrati:

dott. Domenico Tagliafatela Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli Consigliere
dott. Federico Bressan Consigliere rel.

scogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.10.2020, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa di II° grado n. 2020 R.G., promossa da
C.F. - rappresentata e difesa dall'avv. Alessio
Orsini, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Ascoli Piceno, Via Treviri 202

appellante

nel confronti di

in liquidazione coatta amministrativa, C.F. in
persona del Commissari Liquidatori, con sede in
, rappresentata e difesa in primo grado dagli avv.ti
, elettivamente domiciliata presso l'avv.

appellata contumace

e nei confronti di

S.p.a., già S.p.a., nella sua qualità di
procuratrice di S.r.l., con sede in C.F./P.I.
, rappresentata e difesa dagli avv.ti
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. In Venezia -

Mestre,

Intervenuta appellata

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2020 del Tribunale di Rovigo,
pubblicata il 13.2.2020 nel procedimento n. 2016, notificata il 20.2.2020, che
dichiarando l'estinzione del processo ha confermato e dichiarato esecutivo il decreto
ingiuntivo opposto n. /2016 Ing. dell'1.4.2016.

1. Letti gli atti e la documentazione prodotta;

2. ritenuto, in relazione alla proposta istanza di inibitoria, che l'art. 283 c.p.c. subordina la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata alla sussistenza di gravi motivi i quali vanno individuati anzitutto nel fumus boni iuris -- e cioè nella rilevante probabilità di riforma della decisione appellata a causa della manifesta erroneità delle sue statuizioni, o per palesi errori logici o giuridici individuati dai motivi di appello -- e, ove sussistente il primo, anche nel periculum, e cioè nel rischio che in conseguenza dell'esecuzione della sentenza il diritto controverso rimanga irrimediabilmente pregiudicato;

3. ritenuto che nella fattispecie in esame -- sia pure nella prospettiva necessariamente sommaria propria della presente fase cautelare -- appaiono sussistere i presupposti per una riforma sostanziale della sentenza impugnata, atteso che, diversamente interpretando la disciplina dell'interruzione e della riassunzione del processo in ipotesi di sottoposizione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa di una delle parti, la riassunzione del processo ad opera dell'attrice appellante non risulterebbe nel caso in esame intempestiva. Invero, la tesi fatta propria dal Tribunale di Rovigo -- secondo cui il termine di tre mesi per la riassunzione del processo decorrerebbe dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha disposto la liquidazione coatta di Veneto Banca -- non appare pienamente coerente con la corrispondente disciplina della riassunzione del giudizio in ipotesi di fallimento alla quale pure il giudice di primo grado ha dichiarato di fare riferimento.

Nello specifico si osserva che, se è vero che nell'ipotesi della dichiarazione di fallimento di una delle parti (art. 43, co. 3, L.F.) l'interruzione del processo si verifica in termini automatici nel momento stesso del venire ad esistenza della sentenza di fallimento, è però altrettanto vero che il termine per la riassunzione di cui all'articolo 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'articolo 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate (cfr. Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 2723 del 30.1.2019). La conoscenza dell'evento interruttivo, pertanto, per potersi ritenere legalmente acquisita deve esserlo all'interno del processo nel quale l'evento interruttivo deve produrre i suoi effetti.

Ora, esigenze di simmetria con le altre fattispecie concorsuali in cui pure si verifica la perdita della capacità processuale degli organi amministrativi dell'ente non più in bonis

e quindi l'interruzione del giudizio pendente nel momento in cui si è verificato l'evento e di piena tutela (secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 305 c.p.c., coerente cioè con il precetto costituzionale del "giusto processo") della posizione processuale della controparte controinteressata nel giudizio in cui sia parte una banca posta nelle more in liquidazione coatta amministrativa, suggeriscono che anche in tale ipotesi non basti una mera "presunzione di conoscenza" – quale deve ritenersi quella conseguente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento ministeriale che dispone la liquidazione coatta, così come l'iscrizione della sentenza dichiarativa del fallimento nel Registro delle Imprese ex art. 16, co. 2, L.F. – ma sia richiesta una specifica conoscenza legale acquisita nell'ambito del processo de quo, salva la facoltà per la parte controinteressata di dimostrare che la conoscenza in forma legale dell'evento si era già verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio (o alla notifica in un atto del processo) dell'evento medesimo.

Ebbene, nel caso in esame l'evento interruttivo – e cioè la sottoposizione di:

alla procedura di liquidazione coatta amministrativa – non è mai stato legalmente partecipato al difensore dell'attrice, né mediante la notifica di memoria contenente la comunicazione di tale evento con allegato il provvedimento disponente la liquidazione coatta amministrativa, né attraverso la sua dichiarazione in udienza;

4. ritenuta altresì la sussistenza del profilo del periculum in mora in ragione della instabilità del quadro giurisprudenziale di riferimento, considerato che recentemente la Corte di Cassazione – discostandosi consapevolmente dal prevalente orientamento contrario presente nella giurisprudenza di merito (espresso, tra gli altri, da Trib. Milano, sent. 12 gennaio 2016; Trib. Pavia, sent. 12 ottobre 2016; Trib. Napoli Nord, sent. 10 novembre 2016; Trib. Rieti, sent. 18 aprile 2017 e Trib. Catania, sent. 19 marzo 2018) secondo cui (anche) in caso di cessione "in blocco" dei crediti, effettuata ai sensi degli artt. da 1 a 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (come nel caso in esame: v. comparsa di risposta d'appello, pag. 24 e ss.), sarebbe ravvisabile una successione a titolo particolare in capo al cessionario di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente, donde la possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante – ha affermato, in senso diametralmente opposto che i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della legge n. 130/1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati

verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cassazione civile, sez. III, 30 Agosto 2019, n. 21843), con l'effetto che l'attrice appellante, una volta pagato alla cessionaria () l'importo indicato nel decreto ingiuntivo, potrebbe non riuscire comunque più ad ottenere direttamente dalla stessa il rimborso di quanto pagato, anche in ipotesi di effettiva esistenza di un proprio controcredito per indebiti oggettivi dipendenti dallo stesso contratto di riferimento dal quale origina il credito riconcluso nel decreto ingiuntivo opposto;

5. ritenuta, in sintesi, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 283, comma 1, c.p.c.;

6. ritenuto, ancora – quanto all'obiezione opposta dalla difesa di S.p.a. circa la inammissibilità dell'istanza di sospensione di una sentenza come quella impugnata, non costituendo questa il titolo esecutivo azionabile, essendolo, invece, il decreto ingiuntivo opposto – che il criterio dell'interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere che anche nelle ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito in rito in senso sfavorevole all'opponente (nelle quali la sentenza che definisce il processo di opposizione non si sostituisce al decreto ingiuntivo opposto) il potere inhibitorio resti pur sempre regolato dagli artt. 373 c.p.c., a nulla rilevando che l'oggetto dell'inibitoria sia costituito anche dal provvedimento opposto, oltre che dalla sentenza che ha definito il giudizio di opposizione;

P.Q.M.

così provvede:

1. accoglie l'istanza di inibitoria e per l'effetto dispone la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto;
2. ritenuta la causa matura per decisione, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'8.4.2021, alle ore 11.45.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per quanto altro di sua competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2020

Il Presidente
dott. Domenico Tagliatela